



COMUNE DI CALCINAIA
- Provincia di Pisa -

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL REGISTRO TESTAMENTI BIOLOGICI

l. 10

Art. 1

Il Comune di Calcinaia, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato nel prosieguo REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

Art. 2

Con l'espressione Dichiarazioni di volontà anticipata o "Testamento biologico" si fa riferimento ad un documento scritto che consente a ciascuno, finchè si trova nel possesso delle proprie facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo ai futuri trattamenti sanitari per quando tali facoltà fossero gravemente ridotte od annullate.

Tale atto può essere revocato dal firmatario in qualsiasi momento e può prevedere l'indicazione di una persona di fiducia, alla quale affidare scelte che l'interessato non è più in grado di assumere.

Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Calcinaia ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine ed di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di consentire la riservatezza del contenuto) del testamento Biologico predisposto e sottoscritto su modello appositamente fornito.

Art. 3

I residenti nel Comune di Calcinaia potranno consegnare la propria dichiarazione di testamento biologico presso i servizi Demografici, presentandosi, previo appuntamento, accompagnati dalla persona nominata Fiduciario nel proprio testamento biologico, entrambi muniti di documento di identità, in corso di validità, in originale.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e del fiduciario. I documenti dovranno essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.

Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel testamento biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire/non eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.

La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.

Il dichiarante di fronte al funzionario del Comune compila e sottoscrive dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:

- espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
- corretto utilizzo dell'apposita modulistica;
- completezza degli allegati inseriti all'interno della busta chiusa (testamento biologico e documenti di identità.

Il fiduciario, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di aver controfirmato il testamento biologico consegnato dal dichiarante.

Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Calcinaia.

Lead

Art. 4

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro vanno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.

Art. 5

Il venir meno della situazione di residenza del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

Art. 6

L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal dichiarante in qualsiasi momento, e di ciò deve farsi menzione nel registro stesso.

Il dichiarante può modificare il proprio testamento biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.
